APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTO DI AZIONE SPECIALE A FAVORE DEI PAESI A BASSO REDDITO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA', DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (IDA), DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 2 MAGGIO 1978

Art. 1 (Accordo Titolo II)

TITOLO II UTILIZZAZIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE

Articolo 1.

Tutti gli importi accreditati sul Conto d'azione speciale, in conformita' delle condizioni stabilite dalla CEE, sono utilizzati dall'Amministratore esclusivamente al fine di concedere crediti d'azione speciale ai paesi membri dell'Associazione a basso reddito e con bisogni immediati, scelti in particolare fra quelli meno sviluppati (1) ed i piu' gravemente colpiti (1) tra i paesi in sviluppo, le cui prospettive di sviluppo sono state seriamente ridotte da fattori esterni, che sono confrontati a problemi generali di trasferimento di risorse e che possono pertanto trovarsi di fronte a difficolta' di servizio del debito pubblico. Nel concedere tali crediti l'Amministratore deve, conformemente alle condizioni stabilite dalla CEE, tener conto dei criteri seguenti:

i) la poverta' relativa del paese in sviluppo interessato e il suo potenziale di crescita a lunga scadenza;

ii) l'ampiezza della dipendenza del paese interessato dall'aiuto pubblico allo sviluppo per quanto attiene alle sue principali fonti esterne di capitali;

iii) l'ampiezza del contributo dei fattori economici internazionali ai problemi economici presenti e prevedibili del paese;

iv) l'evoluzione nel passato e le prospettive per quanto riguarda i proventi delle esportazioni del paese interessato;

v) la capacita' del paese di garantire le importazioni indispensabili per il processo di sviluppo;

vi) la composizione e la tendenza degli obblighi del paese a titolo di servizio dei debiti e la sua capacita' di contrarre ulteriori prestiti a condizioni che non siano di favore; e

vii) la misura in cui i problemi dei paesi interessati possono essere risolti mediante i contributi provenienti da altre fonti. ---------- (1) Come questi termini sono talvolta definiti dalle o conformemente alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978
Estremi	Legge 8 gennaio 1979, n. 15
Partizione	Accordo Titolo II
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-per-la-gestione-del-conto-di/accordo-titolo-ii-art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 1 (Accordo Titolo II)

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 1 (Accordo Titolo II)